

Dr. Maria Antonia RUSSO SANTORO

NOTAIO IN ROMA

P.zza Mazzini, 27 - Tel. 3720382/3724710

Cod. Fisc. RSS MINT 27741 F839L

Partita IVA 01340020583

Repertorio n. 43177

Raccolta n. 12779

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno cinque
del mese di luglio in Roma, via Parigi n. 11,

5 - 7 - 1996

Innanzi a me dott. Maria Antonia RUSSO, notaio in
Roma iscritto al Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza
assistenza di testimoni per avervi i comparenti,
con il mio consenso, concordemente rinunziato,

sono presenti i signori:

- prof. Franco CAZZOLA, nato a Torino l'undici
aprile 1941, residente a San Gimignano, via
Ranucci - Canonica n. 12/C, codice fiscale CZZ FNC
41D11 L219G, docente universitario, il quale
interviene al presente atto in rappresentanza
della Regione Toscana, giusta Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 98 del
2/7/96, che si allega al presente atto sotto la
lettera "A", esonerandomi i comparenti dal darne
lettura;

- prof. Bruno DI ODOARDO, nato ad Ascoli Piceno
l'otto marzo 1952, quivi residente in via Monte
Grappa n. 13, docente, il quale interviene al

registrato a Roma Atti Pubblici li 15.4.96
al n. 33302/1B Esatte L. 250000
di cui L. per INVIT



presente atto in rappresentanza della Regione Marche, giusta Decreto Presidenziale n. 135 del 5/7/96, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", esonerandomi le parti dal darne lettura.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei componenti, i quali convengono quanto segue:

ART. 1 - Viene costituita tra la Regione Toscana e la Regione Marche un'associazione senza fine di lucro denominata "I.T.A.C.A. - Istituto per la Trasparenza, l'aggiornamento e la certificazione degli appalti", con sede in Roma, via Parigi n. 11, e con la durata, gli scopi e le modalità di cui allo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "C", previa lettura datane, da me notaio, ai componenti ed approvazione da parte degli stessi.

ART. 2 - Viene nominato un Consiglio Direttivo provvisorio sino alla prima assemblea dei soci, che sarà tenuta il giorno 27 settembre prossimo, nelle persone dei signori:

- Presidente, Franco Cazzola;
- Consiglieri, Milena Bertani, Bruno Di Odoardo, Pietro Fuda, Enzo Bianco e Marcello Panettoni. I presenti accettano le cariche loro conferite.


Il prof. Franco Cazzola viene delegato ad aprire conti correnti bancari e postali, operare su di essi, incassare somme e rilasciarne quietanza.

ART. 3- Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Io notaio ho ricevuto il suesteso atto che ho letto ai comparenti i quali, su mia domanda, lo approvano.

Scritto a mano da persona di mia fiducia su di un foglio, per pagine tre e fin qui della presente.

F.to Franco Cazzola - Bruno Di Odoardo - MARIA ANTONIA RUSSO Notaio.



REGIONE TOSCANA

ALLEGATO A DELL'ATTO N° 12778

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 98 DEL 2-7-96

OGGETTO:

Partecipazione della Regione Toscana alla Associazione "ITACA": delega al componente della Giunta Franco Cazzola.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la delibera n. 327 del 18.03.96 con la quale la Giunta regionale ha deliberato di partecipare alla Associazione ITACA (Istituto per la trasparenza, aggiornamento e certificazione degli appalti) approvandone il relativo statuto;

PRESO ATTO che con la delibera sopra richiamata la Giunta ha altresì incaricato il Presidente della Giunta stessa o l'assessore dal medesimo designato di compiere gli atti necessari per il perfezionamento dell'adesione della Regione Toscana alla Associazione in oggetto;

RITENUTO opportuno incaricare all'uopo l'assessore preposto al settore "Organizzazione, efficienza, rapporti con i cittadini, trasparenza, sistema informativo e tecnologie dell'informazione";


DECRETA

- il componente della Giunta prof. Franco Cazzola è delegato a partecipare alla costituzione dell'Associazione ITACA e a compiere gli atti necessari per il perfezionamento dell'adesione della Regione Toscana alla stessa.




Il presente atto non è soggetto al controllo della CCAR in quanto non compreso nelle categorie indicate nell'art. 1 del Decreto Legislativo 13.2.1993 n. 40.

IL PRESIDENTE




Serv. n. 1

Il Dirigente Responsabile
(Dr.ssa Maria Grazia Magini)




Il Coordinatore del Dip.to
Attività Generali della Presidenza
e degli Affari Giuridici e Legislativi
(Dr. Andrea Cusmano)



La presente copia, composta da una pagina frontespizio e pagine di testo è conforme all'originale e conservata presso il Dipartimento Attività Generali della Presidenza, sotto la responsabilità del Dirigente del Servizio competente.



IL RESPONSABILE
del Servizio n° 1
dott.ssa M. Grazia Magini





50 60

100 100

100 100



DECRETO PRESIDENZIALE n. 135 del - 5 LUG. 1996

OGGETTO: Costituzione dell'Associazione I.T.A.C.A.
Delega all'Assessore ai Lavori Pubblici a rappresentare la Regione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio predisposto dal Servizio Gabinetto del Presidente, riportato in calce al presente decreto ;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto ;

VISTO il parere favorevole, di cui all'art. 4, comma 4, della L.R. 17/01/1991 n. 6, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del Dirigente del Servizio Gabinetto del Presidente .

DECRETA

- l'Assessore Bruno Di Odoardo è delegato a rappresentare la Regione Marche nella costituzione dell'Associazione I.T.A.C.A., prevista per il giorno 05/07/1996, davanti al notaio Maria Antonia Russo Santoro, in Roma ;

IL PRESIDENTE
(Dott. Vito D'Ambrosio)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con atto deliberativo n. 1837 in data 24/06/96 la Giunta regionale ha disposto la presentazione al Consiglio della proposta di legge relativa alla adesione della Regione Marche all'Associazione "I.T.A.C.A" ed alla Associazione "Verso l'Europa".

La formale costituzione dell'Associazione denominata I.T.A.C.A avverrà il 05/07/1996 in Roma, davanti al notaio Maria Antonia Russo Santoro.

Con il presente atto viene delegato a rappresentare la Regione Marche in tale sede l'Assessore ai Lavori Pubblici Dott. Bruno Di Odoardo.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Paolo Londrillo)



PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente decreto.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 13/02/1993 n. 40 e successive modificazioni.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva, né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Paolo Londrillo)

REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

La presente copia, composta di n. 1 fogli, è conforme all'originale depositato presso il detto servizio (art. 14, Legge 4 Gennaio 1968, n. 15) e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Ancona, li 5 LUG. 1996.

L'ADDETTO INCARICATO
(GRASSELLI Antonietta)



ALLEGATO C DELL'ATTO N° 12778

I.T.A.C.A.

**ISTITUTO PER LA TRASPARENZA,
L'AGGIORNAMENTO, E LA CERTIFICAZIONE
DEGLI APPALTI**

STATUTO



Roma, 5 luglio 1996



INDICE

Premessa

- art. 1: Denominazione -Sede
- art. 2: Durata - Scioglimento
- art. 3: Scopi ed attività associative
- art. 4: Servizi
- art. 5: Ambito di attività
- art. 6: Struttura federale
- art. 7: Requisiti degli associati
- art. 8: Ammissione dei soci
- art. 9: Diritti e doveri dei soci
- art. 10: Perdita della qualifica di associato
- art. 11: Quote associative
- art. 12: Fondo patrimoniale
- art. 13: Organi dell' Associazione

ASSEMBLEA

- art. 14: Partecipazione all'assemblea
- art. 15: Convocazione dell'assemblea
- art. 16: Costituzione e deliberazioni dell'assemblea
- art. 17: Votazioni dell'assemblea
- art. 18: Compiti dell'assemblea

CONSIGLIO DIRETTIVO

- art. 19: Composizione del consiglio direttivo
- art. 20: Riunioni del consiglio direttivo
- art. 21: Compiti del consiglio direttivo
- art. 22: Presidente
- art. 23: Comitato tecnico- scientifico
- art. 24: Collegio dei revisori

NORME FINALI

- art. 25: Esercizi sociali
- art. 26: Scioglimento
- art. 27: Regolamento
- art. 28: Controversie
- art. 29: Rinvio





PREMESSO

- che, al fine di dare concreta attuazione alla normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di appalti pubblici, ed in particolare ai principi della trasparenza e della pubblicizzazione delle informazioni inerenti gli appalti pubblici, è interesse comune a tutti i soggetti appaltanti, pubblici o privati:

a) di istituire un osservatorio sugli appalti che consenta la diffusione in tempo reale, a livello nazionale, dei dati concernenti l'affidamento degli appalti pubblici, da gestire in forma federativa, nell'ambito delle singole Regioni;

b) di promuovere l'introduzione e l'applicazione nelle procedure amministrative degli appalti pubblici di sistemi qualità che garantiscano un'effettiva qualificazione degli operatori del settore e che realizzino contestualmente la trasparenza e l'oggettività delle valutazioni espresse dalle amministrazioni appaltanti.

- che nell'ambito di alcune Regioni sono stati realizzati sistemi informativi sugli appalti *pubblici* che, attraverso il collegamento telematico con le amministrazioni locali, forniscono in tempo reale ogni informazione inerente gli appalti pubblici, al fine di renderle immediatamente disponibili agli operatori economici del settore.

- che si rende opportuno, al fine di realizzare tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, interessati al reciproco scambio delle informazioni inerenti gli appalti pubblici, una rete integrata a livello nazionale per la conoscenza dell'andamento degli appalti pubblici, fruendo delle esperienze già acquisite nelle Regioni che hanno adottato analoghi sistemi informativi.

- che è altresì opportuno definire, sviluppare ed applicare procedure amministrative ispirate alla filosofia dei sistemi qualità secondo le norme serie UNI/EN 29000, atte a semplificare ed a rendere trasparente l'attività amministrativa degli enti appaltanti e la qualificazione degli operatori del settore.

Quanto sopra premesso,

SI CONVIENE

di costituire una associazione delle Regioni denominata "I.T.A.C.A. - Istituto per la Trasparenza, l'Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti", di seguito denominata "Associazione".

L'Associazione è senza scopo di lucro.

Le attività principali dell'Associazione consistono nella definizione e nello sviluppo di procedure amministrative qualificate nel settore degli appalti pubblici, nella pubblicazione per via telematica delle informazioni inerenti gli appalti pubblici e nella realizzazione di un osservatorio sugli stessi.

Nonostante la natura no profit, il funzionamento dell'Associazione è ispirata ai principi ed ai criteri economici dei costi e dei ricavi.

L'Associazione è regolata dal presente:

STATUTO

Art.1

DENOMINAZIONE - SEDE

È costituita l'associazione denominata "I.T.A.C.A - Istituto per la trasparenza, l'aggiornamento e la certificazione degli appalti" di seguito denominata "Associazione".

L'Associazione ha sede legale in Roma. Essa è, altresì, dotata di sedi operative presso le Regioni che aderiranno alla presente Associazione.

Art. 2

DURATA - SCIOGLIMENTO

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, nelle modalità indicate nel presente statuto.

Art. 3

SCOPI ED ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

L'Associazione non ha fini di lucro.

Gli scopi dell'Associazione sono:

- 1) **Lo sviluppo e la promozione della trasparenza nelle procedure ad evidenza pubblica e**, in particolare, di quelle proprie del settore degli appalti pubblici, attraverso:
 - a) l'attività di monitoraggio, che consiste nella realizzazione di una rete telematica su base nazionale e regionale che consenta di acquisire in tempo reale le informazioni relative agli appalti pubblici da parte delle stazioni appaltanti.
 - b) l'attività di informazione, che consiste nella diffusione agli operatori economici privati delle informazioni acquisite in tempo reale da tutte le stazioni appaltanti collegate alla rete telematica

e nella edizione e diffusione di rapporti periodici sul mercato degli appalti pubblici delle singole realtà regionali e di tutte le regioni collegate.

c) l'attività di studio, ricerca, documentazione e aggiornamento necessarie alla realizzazione del presente scopo.

2) La definizione e lo sviluppo di procedure amministrative qualificate nel settore degli appalti pubblici, attraverso:

a) l'introduzione di sistemi qualità nelle procedure amministrative ispirati ai principi della normativa UNI/EN 29000 - ISO 9000, nelle diverse fasi degli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi ed ex settori esclusi, attraverso la certificazione delle procedure o l'accreditamento di enti pubblici certificatori delle stesse.

b) l'attività di aggiornamento, che consiste nel perfezionamento culturale e nell'aggiornamento - sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico - degli operatori che operano nel settore degli appalti pubblici.

c) l'attività di studio, ricerca, documentazione e aggiornamento necessarie alla realizzazione del presente scopo.

Art. 4

SERVIZI

L'Associazione fornirà i propri servizi agli associati ed ai soggetti che ne facciano richiesta, secondo le modalità di cui al Regolamento da approvarsi dall'assemblea.

L'Associazione presterà i propri servizi:

1) attraverso le proprie strutture operative, e/o avvalendosi delle competenze e delle strutture dei soci fondatori;

2) attraverso il coordinamento di un'organizzazione federativa, con articolazione anche in sedi regionali, autonomamente organizzate in ordine alla prestazione dei servizi; i servizi saranno gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome associate o da società da queste individuate, fermi restando gli standards ed i livelli qualitativi definiti dal consiglio direttivo, su proposta del comitato tecnico-scientifico.

Art. 5

AMBITO DI ATTIVITÀ

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari nonché stipulare ogni utile atto o contratto con enti pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi.

L'Associazione potrà altresì affidare ad enti od a società, anche commerciali, l'esecuzione di operazioni ritenute utili per la migliore realizzazione degli scopi associativi come pure potrà



acquisire la partecipazione, anche mediante l'acquisto di quote, in altre associazioni aventi finalità analoghe, affini o connesse allo scopo associativo.

Art. 6

STRUTTURA FEDERALE

Le Regioni, all'atto dell'adesione all'Associazione, comunicano le modalità di prestazione dei servizi offerti nel proprio ambito territoriale di competenza.

In particolare le Regioni indicheranno se, per la gestione dei servizi, si avvarranno delle proprie strutture, delle strutture dell'Associazione o di società dalle stesse Regioni individuate, operanti nel proprio territorio, che saranno comunque tenute ad uniformarsi agli standards operativi definiti dall'Associazione.

Successive variazioni nelle modalità di prestazione dei servizi saranno tempestivamente comunicate da ogni regione o provincia autonoma all'Associazione.

Art. 7

REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

Hanno titolo a partecipare all'Associazione:

a) le Regioni in qualità di *soci fondatori*.

Le amministrazioni dello Stato, gli enti locali, gli enti pubblici, le loro associazioni o consorzi, gli organismi di diritto pubblico o privati che, per l'aggiudicazione di appalti pubblici, sono sottoposti alla normativa comunitaria e nazionale.

c) Le associazioni di tutela e/o rappresentanza delle imprese e dei lavoratori operanti nel campo degli appalti pubblici, sia nazionali che locali, nonché gli Organismi nazionali degli Ordini professionali.

Gli associati sono distinti nelle seguenti categorie:

- 1) **Socio fondatore**: assumono la qualifica di *socio fondatore* tutte le Regioni, le provincie autonome, l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia e l'Unione delle Provincie italiane che sottoscrivono l'atto costitutivo o che aderiscono in qualunque momento all'Associazione;
- 2) **Socio ordinario**: assumono la qualifica di *socio ordinario* i soggetti che siano in possesso dei requisiti di ammissione all'Associazione previsti nel presente articolo, valutati ai sensi dell'art. 8;
- 3) **Socio onorario**: assumono la qualifica di *socio onorario* le amministrazioni dello Stato o gli enti della pubblica amministrazione che, in considerazione della loro peculiare attività e competenza, possano offrire un apporto qualificato in termini di conoscenze tecnico - scientifiche ai fini del raggiungimento degli scopi statutari, con esclusione di qualunque loro impegno di natura economica o patrimoniale.



Art. 8

AMMISSIONE DEI SOCI

Le Regioni sono ammesse di diritto a fare parte dell'Associazione, se ciò sia conforme alle finalità dei rispettivi statuti, assumendo la qualifica di *socio fondatore*.

I soggetti interessati a fare parte dell'Associazione presentano formale domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, in cui viene dichiarata la conoscenza del presente statuto e l'impegno all'osservanza dello stesso. Gli interessati devono inoltre fornire tutte le informazioni utili all'istruttoria della domanda stessa.

La domanda di ammissione presentata da parte dei soggetti di cui all'art. 7 lettera b), viene valutata dal consiglio direttivo, che si esprime in merito all'ammissione con apposita delibera.

La domanda di ammissione presentata da parte dei soggetti di cui all'art. 7 lettera c), viene valutata dall'assemblea, che si esprime in merito all'ammissione con apposita delibera nella prima seduta utile.

Art. 9

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni assunte dai suoi organi di rappresentanza secondo le competenze previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto di partecipare alla vita associativa, di accedere alle cariche sociali secondo le norme del presente statuto, nonché di ricevere le prestazioni di servizi offerti dall'Associazione.

Gli associati sono obbligati a:

- a) versare le quote associative in relazione alla propria qualifica ed a quanto disposto dall'art. 11 del presente statuto;
- b) rimborsare le eventuali spese sostenute dall'Associazione per prestazioni effettuate su richiesta degli associati stessi, come stabilito nel Regolamento;
- c) osservare le disposizioni del presente statuto e le deliberazioni degli organi associativi;
- d) fornire all'Associazione ogni informazione utile al perseguimento degli scopi sociali ed alle attività in esse espletate, con particolare riferimento alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, al fine di realizzare la diffusione ed il reciproco scambio delle informazioni ad essi inerenti.
- e) astenersi dal porre in essere comportamenti in contrasto con gli scopi dell'Associazione ovvero in concorrenza con l'Associazione stessa.

Art. 10

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

- 1) per dimissioni da comunicarsi per iscritto entro il 31 ottobre di ogni anno, in difetto risultando dovuto il pagamento della quota associativa per l'anno successivo.
- 2) per decadenza e cioè per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- 3) per morosità consistente nel mancato pagamento delle quote associative entro due mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario;
- 4) per delibera di esclusione dell'assemblea, su proposta del consiglio direttivo, per accertati gravi motivi di incompatibilità con il perseguimento dello scopo sociale o violazione degli obblighi cui ogni associato è tenuto ai sensi dell'art. 9 dello statuto.

Art. 11

QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative sono definite come segue:

a) **Soci fondatori:** alle Regioni che costituiscono o aderiscono all'Associazione spetta il versamento della quota di iniziale costituzione della stessa, stabilita nella somma di £. 30.000.000, oltre al pagamento della quota associativa annuale di cui al punto d);

b) **Socio ordinario:** i soggetti che assumono tale qualifica ai sensi dell'art. 7, II° comma, n. 2, verseranno la quota associativa di ammissione, stabilita nell'importo di £. 3.000.000, e la quota associativa annuale di cui al punto d);

c) **Socio onorario:** i soggetti che assumono tale qualifica ai sensi dell'art. 7, II° comma, n. 3, non verseranno alcuna quota associativa;

d) **Quota annuale ordinaria:** Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota annua stabilita per il primo anno nella somma di £. 5.000.000 per i soci fondatori e di £. 1.000.000 per i soci ordinari, e per i successivi anni nella somma che verrà deliberata dal consiglio direttivo sulla base del bilancio approvato ed in relazione al concreto perseguimento dello scopo sociale e, comunque, non superiore alla quota fissata per il primo anno.

Tutti i soci, ad esclusione dei soci onorari, sono tenuti al versamento di eventuali quote straordinarie in relazione a motivate necessità di sviluppo dell'Associazione stessa, come determinate dall'assemblea ordinaria che comunque non può superare il valore della quota di ammissione associativa.

Art. 12

FONDO PATRIMONIALE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative di cui all'art. 8 del presente statuto;
- b) dal residuo attivo delle precedenti gestioni;
- c) da eventuali contributi versati da enti esterni.
- d) da eventuali contributi ordinari e straordinari, ivi compresi quelli relativi al rimborso delle spese per le prestazioni effettuate in favore dei soci nell'ambito dei fini statutari;
- e) dal corrispettivo per la prestazione di servizi offerti direttamente dall'Associazione agli associati o a soggetti esterni.

In caso di recesso o di esclusione, i singoli associati non possono richiedere la divisione del fondo comune, né pretendere il rimborso delle quote versate.

Art. 13

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'assemblea
- 2) Il consiglio direttivo
- 3) Il presidente
- 4) Il comitato tecnico-scientifico
- 5) I revisori dei conti.

ASSEMBLEA

Art. 14

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria gli associati che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli enti associati intervengono all'assemblea in persona del legale rappresentante o tramite persona da questo delegata in forza dello statuto o di apposita delibera dell'organo competente. Non è possibile conferire la delega alla partecipazione all'assemblea ad altri associati.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 Maggio per l'approvazione del bilancio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione ed approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- 1) ogni qualvolta il presidente o il consiglio direttivo lo ritengano opportuno,



2) qualora almeno un decimo dei soci ne facciano richiesta scritta al presidente, precisando gli argomenti da portare all'ordine del giorno. In tale caso, la riunione ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

Art. 15

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Gli associati sono convocati in assemblea dal presidente mediante comunicazione con lettera raccomandata diretta a ciascun associato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza, in cui la comunicazione può effettuarsi via fax ovvero telegraficamente almeno dieci giorni prima.

Art. 16

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, in sede ordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. In ogni caso le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea, in sede straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In ogni caso delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei voti dei presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dall'assemblea.

Art. 17

VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le votazioni dell'assemblea avvengono a scrutinio palese, o nella diversa forma dalla stessa stabilita, salvo che per le votazioni per la nomina delle cariche associative.

Art. 18

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria.

a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;

- b) eleggere il presidente su proposta dei soci fondatori;
- c) eleggere i membri del consiglio direttivo ed i revisori dei conti.
- d) stabilire su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per il ritardato versamento.
- e) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione; e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge e per statuto.
- f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo .
- g) deliberare l'esclusione degli associati.
- h) deliberare l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio direttivo.
- i) valutare e deliberare l'ammissione dei soci di cui al punto 7 lettera c).

In sede straordinaria:

- l) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- n) deliberare sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri,
- o) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- p) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- q) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
- r) approvare i regolamenti di erogazione delle prestazioni e dei servizi.

Nelle delibere di approvazione del bilancio, in ogni caso, il presidente e i membri del consiglio direttivo non hanno voto.

Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori sono deliberate dall'assemblea ordinaria e sono esercitate dai nuovi amministratori.

Per la delibera di scioglimento anticipato dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 6 ad un massimo di 18 membri facenti parte dell'Associazione ed è così composto:

non meno della metà dei componenti è nominato dai soci fondatori e la restante parte dei componenti è nominato dai soci ordinari ed onorari.

Del consiglio direttivo fa altresì parte il presidente, nominato dall'assemblea.

Il consiglio direttivo dura in carica due anni e comunque fino all'assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri, purché meno della metà, il consiglio direttivo convoca l'assemblea che provvede a nominare i sostituti nell'ambito delle categorie di associati di appartenenza, ai sensi presente articolo.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati, per una sola volta.

I membri del consiglio direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 20

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta ogni trimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano un terzo dei componenti del consiglio stesso.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata o fax ricevuto almeno cinque giorni prima della data della riunione.

In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato con telegramma inviato almeno due giorni prima della seduta.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano.

Ai lavori del consiglio direttivo può essere invitato a partecipare il coordinatore del comitato tecnico- scientifico con diritto di voto consultivo.

Art. 21

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo :

- a) procede, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza negli stessi dei requisiti di ammissione;
- b) delibera l'accettazione delle domande di ammissione all'Associazione;
- c) delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti o istituzioni pubbliche o private, od a società che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- d) predispose i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- e) propone all'assemblea l'ammontare delle quote associative, di adesione nonché straordinarie;
- f) verifica l'attività del comitato tecnico - scientifico;

- g) delibera, su proposta del comitato tecnico-scientifico, la costituzione di specifici comitati o gruppi di lavoro;
- h) definisce, su parere del comitato tecnico-scientifico, gli standards ed i livelli qualitativi dei servizi prestati dall'Associazione;
- i) adotta tutti gli atti inerenti l'attività dell'Associazione, per il perseguimento degli scopi sociali;
- l) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che non ecceda l'ordinaria amministrazione.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 22

PRESIDENTE

Il presidente è scelto a turno tra i rappresentanti delle Regioni.

Il presidente è nominato dall'assemblea, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo e può rilasciare procura.

Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione da convocarsi entro 7 giorni .

Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Il consiglio direttivo può nominare due vicepresidenti, scelti rispettivamente tra i rappresentanti delle Province e dei Comuni.

Il presidente dirige il consiglio direttivo e l'assemblea.

Il presidente permane in carica due anni ed è rieleggibile, ma non più di una sola volta.

Art. 23

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

È costituito il comitato tecnico-scientifico, del quale fanno parte un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma aderente all'Associazione, un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia e dell'Unione delle Province d'Italia, ed un rappresentante del Ministero dei Lavori Pubblici.

In relazione agli specifici scopi statuari, il comitato tecnico-scientifico può proporre l'istituzione di appositi comitati o gruppi di lavoro, finalizzati a specifiche attività e/o iniziative dei quali potranno fare parte anche rappresentanti dei soci ordinari ed onorari.

I componenti dei comitati sono rieleggibili ed eleggono nel proprio ambito un coordinatore.

In caso si renda necessaria la sostituzione di uno o più membri del comitato, ciò avverrà secondo i rispettivi enti di appartenenza.

Una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio il coordinatore del comitato presenta una relazione sull'attività svolta ed il programma dell'attività per l'anno successivo.

Art. 24

COLLEGIO DEI REVISORI

La gestione dell'Associazione è controllata da un collegio di revisori, costituito da tre membri, anche tra persone estranee all'Associazione, eletti per due anni dall'assemblea ordinaria.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno precedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo.

NORME FINALI

Art. 25

ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Art. 26

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, secondo le modalità previste dal presente statuto, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 27

REGOLAMENTO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da approvarsi da parte del consiglio direttivo.



Art. 28

CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'Associazione e suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio arbitrale di tre membri da nominarsi dall'assemblea, che giudicheranno secondo equità, senza altra formalità di procedura.

Art. 29

RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to Franco Cazzola - Bruno Di Odoardo - MARIA ANTONIA RUSSO
Notaio

In conformità dell'originale, firmato nei modi di legge, si rilascia la presente copia per uso

consentito

Roma li

21. febbraio 201

Luca Antonio Reano
Autore

